AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 3 agosto 2009.

Formazione delle graduatorie regionali permanenti, relative all'anno scolastico 2009/2010, di personale docente non di ruolo negli istituti regionali paritari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, relativo al nuovo ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondarie ed artistica;

Visto il proprio decreto n. 1027 del 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1976, reg. 5, foglio 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 29 maggio 1976, con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione e le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali permanenti ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;

Viste le tabelle organiche degli istituti regionali paritari;

Ritenuto di dovere dare attuazione, per l'anno scolastico 2009/2010, alla norma di cui all'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000; Visto il decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009, concer nente "classi di concorso a cattedra nella scuola di 1º grado;

Decreta:

Titolo I

PERSONALE INSEGNANTE

Art. 1

Ai fini dell'immissione in ruolo degli insegnanti contemplati nel successivo art. 3, sono formate per l'anno scolastico 2009/2010, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, graduatorie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alla tabella A del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni:

- 4/A arte del tessuto, della moda e del costume;
- 6/A arte della ceramica;
- 7/A arte della fotografia e della grafica pubblicitaria;
- 10/A arte dei metalli e dell'oreficeria;
- 13/A chimica e tecnologie chimiche;
- 17/A discipline economico/aziendali;
- 18/A discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica;
- 19/A discipline giuridiche ed economiche;
- 21/A discipline pfitoriche;
- 22/A discipline plastiche;
- 25/A disegno e storia dell'arte;
- 29/A educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2º grado;
- 33/A educazione tecnica;
- 36/A filosofia, psicologia e scienza dell'educazione;
- 40/A igiene, anatomia. Fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio;
- 43/A italiano, storia, geografia;
- 45/A inglese;45/A seconda lingua comunitaria;
- 46/A lingua e civiltà straniera (inglese e francese);
- 47/A matematica;
- 49/A matematica e fisica;

- 50/A materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado;
- 57/A scienza degli alimenti;
- 59/A matematiche e scienze;
- 60/A scienze naturali chimica e geografia fitopatologia, entomologia agraria microbiologia;
- 61/A storia dell'arte;
- 66/A tecnologia ceramica;
- 71/A tecnologia e disegno tecnico;
- 76/A trattamento testi.

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 16 della citata legge regionale n. 53/76 a partire dall'anno scolastico 1976/77.

Per le suddette nomine, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 53/76, sarà utilizzato il 50% delle cattedre e dei posti di ruolo risultanti vacanti.

Art. 2

Ai sensi del 1° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 53/76, possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al precedente art. 1, limitatamente alla classe o alle classi di concorso per le quali siano forniti di titolo di abilitazione valido, gli insegnanti non di ruolo degli istituti regionali pareggiati che, alla data fissata al successivo art. 6 per la presentazione delle relative istanze, siano in possesso della prescritta abilitazione e, ove occorre, del titolo di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970/75 ed abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento nei predetti istituti e scuole per almeno 2 anni scolastici (si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).

Per l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono utili i titoli di abilitazione del precedente ordinamento dichiarati validi per l'ammissione ai concorsi della tabella B) nella colonna 4 e 5 del decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo II

INSEGNANTI TECNICO-PRATICI E DI ARTE APPLICATA

Art. 3

Ai fini dell'immissione in ruolo del personale contemplato nei successivi artt. 4 e 5 sono formate per l'anno scolastico 2009/2010, a norma dell'art. 16 della legge regionale n. 53/76, graduatorie regionali permanenti per le seguenti classi di concorso appartenenti alle tabelle C e D, allegate al decreto ministeriale n. 39/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) Tabella C: classi di concorso a posti di insegnanti tecnico-pratici
 - 11/C esercitazioni di economia domestica;
 - 19/C esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici;
 - 44/C massochinesiterapia.
- 2) Tabella D: classi di concorso a posti di insegnante di arte applicata negli istituti d'arte
 - 1/D arte della lavorazione dei metalli;
 - 2/D arte dell'oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme;
 - 5/D arte della tessitura e della decorazione dei tessuti;
 - 7/D arte del restauro della ceramica e del vetro;
 - 8/D arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici;
 - 9/D arte della formatura e foggiatura;
 - 10/D arte della fotografia e della cinematografia;
 - 12/D arte della serigrafia e della fotoincisione;
 - 13/D arte della tipografia e della grafica pubblicitaria;
 - 14/D arte del taglio e confezione;
 - 15/D arte della decorazione pittorica e scenografica;
 - 16/D arte della modellistica, dell'arredamento e della scenotecnica:
 - 18/D arte dell'ebanisteria, dell'intaglio e intarsio;

- 19/D arte delle lacche, della doratura e del restauro;
- 20/D arte del mosaico e del commesso;
- 21/D arte della lavorazione del marmo e della pietra;
- 22/D laboratorio tecnologico delle arti della ceramica del vetro e del cristallo.

Ai fini dell'immissione in ruolo negli ex istituti professionali per ciechi "Florio e Salamone" di Palermo e "Tommaso Ardizzone Gioeni" di Catania saranno formate graduatorie speciali, in cui saranno inclusi gli insegnanti in possesso dell'abilitazione, della specializzazione e di anni 2 di servizio prestato negli istituti regionali paritari dopo il conseguimento del titolo di studio (si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).

Le predette graduatorie potranno essere utilizzate per la nomina in ruolo degli insegnanti che vi risultino iscritti, solo dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 16 della citata legge regionale n. 53/76 a partire dall'anno scolastico 1976/77.

Per le suddette nomine sarà utilizzato il 50% dei posti di ruolo risultanti vacanti.

Art. 4

Ai sensi del 4° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 53/1976, possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti di cui al precedente articolo gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli Istituti regionali paritari che, alla data fissata al successivo art. 6 per la presentazione delle relative istanze, siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi in base alla vigente normativa statale ed abbiano prestato servizio di insegnamento nei predetti Istituti per almeno 2 anni scolastici, di cui uno nella stessa classe di concorso richiesta (si considera anno scolastico il servizio prestato per almeno 180 giorni).

Per l'inclusione nelle graduatorie regionali permanenti sono validi in relazione a ciascuna classe di concorso, i titoli di studio elencati nella colonna 2 delle tabelle C) e D) del decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni purché conseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 13 gennaio 1990.

Art. 5

Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie regionali/permanenti di arte applicata negli istituti regionali d'arte, per cui era richiesto, in luogo del titolo di studio, l'accertamento dei titoli professionali a norma della tabella D) annessa al decreto ministeriale 3 settembre 1982, l'aspirante deve presentare oltre alla domanda anche la dichiarazione o certificazione dell'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti professionali ed artistici, già validi ai fini del reclutamento del personale di ruolo e non di ruolo nei posti di arte applicata della tabella D) annessa al succitato decreto ministeriale, purché conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 13 gennaio 1990, indicando, altresì, sotto la propria responsabilità, l'anno scolastico in cui è stato effettuato il predetto accertamento dei requisiti professionali ed artistici.

Ogni insegnante può chiedere l'inclusione nella sola graduatoria per la classe di concorso relativa all'insegnamento impar-

Non possono chiedere l'inclusione in graduatoria regionale permanente per la stessa classe di concorso gli insegnanti già inclusi negli anni precedenti.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TERMINI E DOCUMENTAZIONI

Art. 6

La domanda, redatta in carta semplice datata e firmata, indi-rizzata all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento regionale pubblica istruzione - servizio V° - unità operativa XII - via Ausonia n. 122 - 90100 Palermo, e la documentazione allegata, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, direttamente o spedita a mezzo raccomandata

entro il termine di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto.

A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accet-

Il termine fissato per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l'evențuale riserva di invio successivo di documenti è priva di ogni effetto. Nella domanda, compilata secondo l'allegato modello A, gli

aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'eventuale cancellazione;
- e) l'immunità da condanne penali e/o le condanne riportate (da indicare anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) ed i procedimenti penali pendenti, la dichiarazione va resa anche se negativa;
- f) di essere in possesso del titolo di studio richiesto che consente, l'ammissione per l'insegnamento nella classe di concorso per la quale si intende partecipare, indicando l'università, l'accademia o istituto dal quale è stato rilasciato e la data di conseguimento; gli insegnanti di arte applicata che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 5 dovranno indicare tale loro condizione;
- g) il titolo di abilitazione posseduto ove richiesto per l'insegnamento nella classe di concorso per cui si partecipa;
- h) eyentuale titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D.P.R. n. 970/75 (da rendere solo in caso di possesso);
- i) la classe di concorso e la tabella per cui chiedono di partecipare è la relativa denominazione di cui alle tabelle A), C), D) del decreto ministeriale n. 39/1998;
- d) di essere o non essere incluso nelle graduatorie regionali permanenti;
- m) di essere o non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni;
- n) le eventuali sanzioni disciplinari riportate in qualità di insegnante non di ruolo;
 - p) la propria posizione riguardo gli obblighi di leva;
- q) i titoli e certificati di cui al successivo art. 7 che si allegano alla domanda;
- r) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie;
- s) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano inviate eventuali comunicazioni.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Non saranno prese in esame le domande e i documenti di cui al successivo art. 7, inviate oltre il termine perentorio predetto, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni di qualunque titolo o documento.

Non è ammesso riferirsi a titoli eventualmente già prodotti all'Assessorato regionale della pubblica istruzione o all'istituto presso cui gli aspiranti prestano servizio.

Coloro che in base a titoli posseduti abbiano diritto all'inclusione in più graduatorie permanenti, devono presentare distinte domande per ognuna delle graduatorie richieste, documentandone una sola nei modi di cui al successivo art. 7 e unendo a ciascuna delle altre il relativo certificato della prescritta abilitazione.

Nel caso di più richieste nella stessa domanda, la stessa sarà presa in considerazione, includendo il candidato soltanto nella prima graduatoria richiesta.

La presentazione della domanda implica accettazione incondizionata di tutte le norme del presente decreto.

Art. 7

Ai fini dell'ammissione al beneficio e della valutazione dei titoli secondo le norme di cui al presente decreto, gli aspiranti devono presentare unitamente alla domanda, ovvero auto certificare nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i seguenti documenti in originale o in copia autentica in carta libera:

1) certificato del titolo di abilitazione posseduto (e non il relativo diploma) con l'indicazione del voto complessivo, eccezione fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955,

n. 1440, e le lauree ed i diplomi pienamente abilitanti che si intendono conseguiti con il punteggio minimo.

Coloro che hanno conseguito un'abilitazione con esonero da prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 827, devono documentare anche l'esito delle prove anzi-

Gli insegnanti tecnico-pratici e quelli di arte applicata devono presentare certificato completo di votazione del titolo di studio posseduto.

Nel caso in cui l'aspirante in possesso in termini giuridici dell'abilitazione, non ne abbia ancora ottenuto la relativa certificazione, pur avendola richiesta, può allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva, secondo l'allegato modello B, dalla quale risulti, sotto la propria personale responsabilità, che lo stesso ha conseguito l'abilitazione, il punteggio separatamente ottenuto nelle prove scritte ed in quelle orali ed il punteggio complessivamente ottenuto.

Detti insegnanti, una volta venuti in possesso della certificazione di cui sopra, dovranno presentarla a questo dipartimento regionale pubblica istruzione - servizio V - unità operativa XII.

Non sono ammessi certificati di idoneità conseguita nel relativo concorso ordinario ai fini abilitanti, in luogo dei sopracitati certificati di abilitazione:

2) certificato del titolo di studio rilasciato dalla competente università o istituto di istruzione secondaria, contenente l'indicazione della votazione ottenuta e della data del conseguimento;

3) certificati comprovanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione nonché gli altri servizi didattici prestati fino all'anno scolastico 2008/2009 incluso, negli istituti regionali paritari.

Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è stato impartito, l'eventuale partecipazione alle sessioni di esame e la relativa qualifica;

4) in mancanza del titolo di studio e del certificato di servizio il candidato può produrre autocertificazioni riportanti tutte le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

I certificati di servizio e le autocertificazioni privi anche di una sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione e non saranno ritenuti validi ai fini della inclusione in graduatoria.

In uno alla autocertificazione l'aspirante dovrà allegare la fotocopia della carta d'identità valida.

Titolo IV

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'IMPIEGO

Art. 8

Gli aspiranti di cui al titolo I saranno inclusi nella graduatoria regionale permanente relativa alle classi di concorso della tabella A) del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, nell'ordine risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli documentati.

A tal fine saranno attribuiti:

a) all'abilitazione, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto superiore a 60 su 100: punti 0,30.

A coloro che abbiano conseguito l'abilitazione in una o più delle sottoclassi previste dal D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, con esonero dalle prove di esame delle materie per le quali avessero già conseguito l'abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abilitazioni;

b) per ogni anno di servizio, prestato negli istituti regionali pareggiati in cattedra corrispondente col possesso del prescritto titolo di studio, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l'insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali): punti 2

Si considerano prestati in cattedra corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna 3 della tabella A) del decreto ministeriale 24 novembre 1994;

c) per ogni anno di servizio prestato col possesso del prescritto titolo di studio e alle stesse condizioni di durata e di orario di cui alla precedente lett. b) in diverso tipo di insegnamento presso gli Istituti regionali pareggiati: punti 1.

Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/75 non da luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo è preferito ai fini dell'assunzione l'aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità la preferenza è data secondo la minore età ana-

Gli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata di cui al titolo II saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso delle tabelle C) e D) del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, nell'ordine risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli documentati.

A tal fine saranno attribuiti:

a) al titolo di studio prescritto per la partecipazione ai concorsi, il cui punteggio deve essere riportato a 100, per ogni voto superiore a 60 su 100: punti 0,30.

Nei confronti di coloro che non siano forniti di tale titolo non si fa luogo all'attribuzione di alcun punteggio.

Nei confronti degli insegnanti incaricati di arte applicata che prestano servizio dall'anno 1975/76 con l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, non si da luogo all'attribuzione di alcun punteggio;

b) per ogni anno di servizio, prestato negli istituti regionali pareggiati in corrispondente posto, rispettivamente, di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, di almeno 180 giorni e per non meno di 6 ore settimanali (si prescinde dal predetto limite di 6 ore quando l'insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di 6 ore settimanali): punti 2.

Si considerano prestati in posto corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna 3 delle tabelle C) e D) del decreto ministeriale 24 novembre 1994, in relazione alla classe di concorso cui si riferisce la graduatoria;

c) per ogni anno di servizio prestato in diverso posto di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata di durata e di orario di cui alla precedente lett. b), presso gli istituti regionali pareggiati: punti 1.

Il titolo di specializzazione conferito ai sensi del D.P.R. n. 970/75 non da luogo a punteggio; nei casi di parità di punteggio complessivo è preferito ai fini dell'assunzione l'aspirante con maggior carico familiare (D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392), in ulteriore caso di parità la preferenza è data secondo la minore età anagrafica.

Art. 10

Le graduatorie regionali permanenti saranno approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale pubblica istruzione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali di ammissione all'impiego.

A tal fine gli aspiranti che avranno diritto alla nomina dovranno far pervenire all'Assessorato regionale dei beni culturali, ed ambientali e della pubblica istruzione - dipartimento regionale pubblica istruzione - servizio V - unità operativa XII, via Ausonia n. 122 - 90100 Palermo, entro il termine di 30 giorni dalla data del relativo avviso, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo e sull'autenticazione in vigore:

- 1) originale o copia autenticata del titolo di studio (laurea o diploma) ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dell'originale non ancora rilasciato;
 - 2) certificato di nascita rilasciato dal comune di residenza;
- 3) certificato del titolo di abilitazione qualora alla domanda sia stata allegata relativa dichiarazione sostitutiva;
- 4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla segreteria della procura della Repubblica in data non anteriore a 6 mesi:
- 5) certificati attestanti eventuali carichi pendenti rilasciati dalle competenti preture e procure della Repubblica in data non anteriore a 6 mesi;
- 6) certificato di costituzione sana ed esente da difetti che impediscano il pieno rendimento del servizio rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale o da medico militare in data non anteriore a 6 mesi, con l'indicazione dell'esito dell'accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti, per accertare la completa idoneità al servizio di insegnante; l'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione

- 7) eventuale diploma di specializzazione conseguito ai sensi del D.P.R. n. 970/75;
- 8) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza (ovvero di cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea) in data non anteriore a 6 mesi;
- 9) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota in data non anteriore a 6 mesi;
- 10) (solo per gli uomini) copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva.

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere allegati in un elenco in cui saranno distintamente indicati.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto senza giustificato motivo, entro il termine assegnato, tutti i predetti docu-

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro il termine non superiore a 10 giorni dalla data dell'avviso.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370 tutti i documenti allegati alla domanda di ammissione alla graduatoria, dovranno essere regolarizzati in bollo.

Il presente decreto, non soggetto al visto da parte della ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ai sensi della circolare dell'Assessorato del bilancio e delle finanze n. 23 del 31 dicembre 1999, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 agosto 2009.

MONTEROSSO

Allegati

Modello A

FAC - SIMILE DOMANDA

All'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione Dipartimento regionale pubblica istruzione Servizio V - unità operativa XII Via Ausonia n. 122

PALERMO

l sottoscritt			
(cognome e nome)			
nat aililil			
residente in c.a.p			
vian			
n. telef/			
Chiede			
ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 e de decreto n. 747/XII deldella pubblica istruzione			
l'inclusione nella graduatoria regionale permanente per l'anno scola			
stico 2009/2010 per la classe di concorso			
(indicare numero e denominazione)			

e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione:

della tabella annessa al decreto ministeriale n. 39/1998

- a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di(ovvero indicare i motivi della mancata iscrizione o dell'eventuale cancellazione);
- c) di (avere/non avere) riportato condanne penali (in caso affermativo precisare quali anche se sia stata non avere concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) (cancellare la voce
- che non interessa);
 d) di (avere/non avere) procedimenti penali eventualmente pendenti; (in caso affermativo precisare quali) (cancellare la voce che non interessa);
- e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'inclusione nella graduatoria regionale permanente per l'anno scolasti-

	co 2008/2009 per la classe di concorso
	(indicare numero e denominazione)
	della tabella annessa al decreto ministeriale n. 39/98, conse-
	guito presso
	in data(1) (gli insegnanti di arte applicata
	che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 del decreto n. 747/XII
	del 23 luglio 2008, devono indicare talé loro condizione);
	f) di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione
	(ove richiesto per l'insegnamento nella classe di concorso per cui si partecipa)
	(ove richiesto per l'insegnamento nella classe di concorso per cui si partecipa)
	g) di essere in possesso del titolo di specializzazione conse-
	guito ai sensi del D.P.R. n. 970/75 (depennare in caso negativo);
	h) di avere prestato (sino all'anno scolastico 2006/2007 inclu-
	so) i seguenti servizi presso gli istituti regionali pareggiati (indicare
	soltanto i servizi prestati presso dette istituzioni scolastiche):
	— anno scolastico/
	Istitutodal al Istitutodal al
	— anno scolastico
	Istituto
	istituto ai ai
	i) di essere/non essere incluso nella graduatoria regionale
	permanente per la classe di concorso
	tabella/ nell'anno scolastico/
	(indicare la materia per esteso);
	1) di (essere/non essere) stato destituito, dispensato o dichia-
	rato decaduto da altri impieghi presso pubbliche amministrazioni
	(cancellare la dizione che non interessa);
	m) di avere riportato, nella qualità di insegnante non di
	ruolo, le seguenti sanzioni disciplinari: (depennare in caso negativo)
	;
	n) di essere nei confronti degli obblighi di leva nella seguen-
1	te posizione;
ı	o) di allegare alla presente i seguenti titoli e certificati di cui all'art. 7 del decreto della pubblica istruzione
-	arrart. 7 dei decreto della pubblica istruzione
	p) di essere in possesso del servizio minimo richiesto per l'in-
1	clusione nella graduatoria già citata.
	l sottoscritt
	dichiara che il proprio domicilio/recapito al quale desidera siano in-
	viate eventuali comunicazioni è il seguente:
	cognome e nome
	via
	c.a.p città
	tel/
	Data
	Firma
	FIIIII
1	
	(1) A pena di esclusione, gli insegnanti in possesso dell'accademia di
	belle arti devono indicare il possesso del diploma di maturità di arte
	belle arti devono indicare il possesso del diploma di maturità di arte applicata, l'istituto di conseguimento, la data e la sezione di specializza-
	belle arti devono indicare il possesso del diploma di maturità di arte

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

l sottoscritt		
	(cognome e nome)	
ıat a	il	
esidente a		
	n	

Dichiara:

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di avere conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso...... della tabella a seguito della partecipazione alla sessione

riservata indetta con decreto ministeriale n del						
— prova scritta		punti	/40			
— prova orale		_				
-	Totale	punti	/80			
l sottoscritt						
dichiara, altresì, di avere già inoltrato, in datarichiesta al						
con allegata ricevuta di versamento in favore del, medesim di \in , per il rilascio del certificato di abilitazione.						
Data						
Firma						
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••			
		(2009	0.31.2141)			
N. 2						

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE

Avvisto pubblico n. 1 del 6 agosto 2009 - Costituzione di una long list di esperti - Progetto: PON - Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza 2007/2013 "Al Khantara".

Art. 1 Premessa

La Regione siciliana, quale titolare dell'intervento denominato "AL-Khantara" ammesso a finanziamento con decreto del 14 luglio 2009 dall'autorità di gestione del PON FESR "Sicurezza per lo sviluppo" - Obiettivo convergenza 2007-2013, intende costituire una long list di esperti articolata in base alle seguenti aree disciplinari:

- area disciplinare 1 Formazione specialistica per occupati;
- area disciplinare 2 Analisi e ricerche statistico-economiche:
- area disciplinare 3 Analisi e ricerché sociali;
- area disciplinare 4 Comunicazione, informazione e promozione;
- area disciplinare 5 Web engineering;
- area disciplinare 6 Attività di orientamento;
- area disciplinare 7 Attività di segreteria e tutoraggio del progetto;
- area disciplinare 8 Attività di supporto;
- area disciplinare 9 Attività di cordinamento gestionale;
- area disciplinare 10 Attività di monitoraggio, valutazione e segreteria.

Per una più efficace attuazione degli obiettivi progettuali, il dipartimento regionale lavoro, qualora non riscontrasse all'interno le specifiche professionalità richieste per la esecuzione delle attività, intende procedere alla costituzione di una lista di figure tecniche e specialistiche, esterne all'Amministrazione regionale, nell'ambito della quale individuare i soggetti (persone fisiche) cui conferire incarichi di consulenza, secondo necessità e ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e della legge n. 244/2007 art. 3 comma 76

n. 244/2007, art. 3, comma 76.

Ai fini dell'utile inserimento nella lista i soggetti interessati devono esprimere la propria candidatura con riferimento a non più di due aree disciplinari.

Non saranno accolte le candidature di coloro che indicheranno un numero superiore di aree disciplinari o che indicheranno, nella documentazione da produrre ai fini della candidatura, riferimenti ed esperienze riferite ad aree disciplinari non coincidenti con le denominazioni sopra riportate.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione alla lista

Per valutare l'ammissibilità delle domande saranno verificati i seguenti requisiti:

Requisiti generali

- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. I cittadini di uno dei Paesi dell'Unione europea devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174.
 - Pieno godimento dei diritti civili e politici.
- Assenza di carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale anche quella che segue al cosiddetto patteggiamento).
- Assenza di provvedimenti interdittivi dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.

Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

- Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo p. 163/2006.
 - Perfetta padronanza della lingua italiana.
 - Ottima conoscenza di almeno una lingua comunitaria.
- Ottima conoscenza documentata degli strumenti informatici principali (sistema operativo Windows, pacchetto Office, Open Office, utilizzo di internet a mezzo dei motori di ricerca e posta elettronica).
- E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dalla legge n. 125/91 e dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001.

Requisiti professionali

Area disciplinare 1 - Formazione specialistica per occupati

Possesso di laurea di primo livello, magistrale o vecchio ordinamento in: economia, giurisprudenza, scienze politiche, informatica, ingegneria, scienze della formazione, scienze del servizio sociale, statistica, lingue e culture moderne, o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso un'università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto.

Alla procedura per l'inserimento nella lista possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all'estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipolente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vigente normativa, ad una delle lauree sopra indicate.

Possesso di esperienza professionale idoneamente documentata ed adeguata per le attività dell'area indicata.

Area disciplinare 2 - Analisi e ricerche statistico-economiche

Possesso di laurea di primo livello, magistrale o vecchio ordinamento in: economia, statistica, giurispurdenza, scienze politiche o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso un'università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto.

Alla procedura per l'inserimento nella lista possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all'estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi secondo la vigente normativa, ad una delle lauree sopra indicate.

Possesso di esperienza idoneamente documentata in attività di ricerca svolta presso enti di ricerca, università o istituzioni nazionali o internazionali, idonea a dimostrare la capacità di realizzare analisi e ricerche statistico-economiche.

Area disciplinare 3 - Analisi e ricerche sociali

Possesso di laurea di primo livello, magistrale o vecchio ordinamento in: economia, statistica, giurispurdenza, scienze politiche, sociologia, o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso un'università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto.

Alla procedura per l'inserimento nella lista possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all'estero o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipol-